

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AUTORITA' DELEGATA



MINISTERO
DELL'INTERNO

AUTORITA' RESPONSABILE

Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON1 Migrazione Legale – Progetti di orientamento e formazione civico linguistica pre-partenza finalizzati all'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare

adottato con Decreto del Direttore Generale dell'immigrazione e delle
politiche di integrazione dell'11 novembre 2016 –
pubblicato in data 15 novembre 2016

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Versione al 29 dicembre 2016

N.B. Tale documento è sottoposto ad aggiornamento ed è pertanto consigliabile una sua continua consultazione.

Con le risposte che seguono si intende fornire, ai sensi dell'art.18.4 dell'avviso in epigrafe, un supporto immediato ai soggetti proponenti nel corso della fase di presentazione delle proposte progettuali nell'ambito dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON1 Migrazione Legale – Progetti di orientamento e formazione civico linguistica pre-partenza finalizzati all'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, pubblicato in data 15 novembre 2016 con scadenza 31 gennaio 2017.

Soggetti (art.4)

1. Con riferimento alla partecipazione delle Rappresentanze diplomatiche dei Paesi terzi in qualità di “Soggetti Aderenti”, previsto a pena di inammissibilità della proposta progettuale, qual è la corretta modalità per assicurarne il coinvolgimento?

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per quanto di sua competenza, ha provveduto a dare comunicazione informativa alle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e a fornire il Format da compilare per l'adesione al progetto. Tale format verrà pubblicato sui siti dell'Autorità responsabile e dell'Autorità delegata nelle pagine dedicate all'Avviso n. 2/2016.

2. L'Autorità Delegata ha previsto una modalità per garantire il coordinamento tra il Soggetto Proponente e gli Sportelli Unici per l'Immigrazione?

L'individuazione di modalità di coordinamento tra il Soggetto Proponente e gli Sportelli Unici per l'Immigrazione investe profili di merito della proposta progettuale sulla quale non possono essere fornite indicazioni. Difatti tale aspetto, che dovrà essere inserito nella proposta progettuale, costituisce espressione di una scelta discrezionale da parte del Soggetto Proponente. Il contenuto della proposta così articolata formerà oggetto della valutazione da parte della Commissione incaricata sulla base dei criteri indicati all'art. 13.1 dell'Avviso (tra gli altri si richiamano: Creazione e attivazione di reti e/o partenariati con i soggetti che operano nelle tematiche oggetto dell'avviso, sia a livello nazionale che transnazionale, Modalità operative di raccordo con i partner e con altri stakeholder, ecc....).

3. E' ammessa la partecipazione, in qualità di capofila e/o partner, di organismi Associazioni temporanee di scopo (ATS)?

La soluzione prospettata è ammissibile, in quanto permette di ampliare la platea dei soggetti coinvolgibili, garantendo una più ampia partecipazione, purché, beninteso, i soggetti componenti la forma aggregativa superindividuale siano ricompresi in una o più tipologie di soggetti partner indicate all'art. 4.1 dell'avviso. Si ribadisce che, in conformità alla prescrizione contenuta all'art. 4.2, nel caso si tratti di organismi di diritto privato, questi devono svolgere attività senza scopo di lucro. Si evidenzia al riguardo che la composizione numerica dell'ATS deve essere ragionevolmente proporzionale alla tipologia di attività e ai territori coinvolti, nonché alla sostenibilità degli oneri amministrativi conseguenti alla gestione del partenariato. Fermo restando che il partenariato sarà costituito con l'ATS, si rammenta che tutti i soggetti componenti l'ATS medesima saranno tenuti a rendicontare le spese sostenute a costi reali.

4. Nel caso di partecipazione di un consorzio, al fine di una corretta compilazione della Tabella esperienze pregresse di cui al punto B.1.6 del Modello B, possono essere inserite le esperienze pregresse maturate dal consorzio tramite le consorziate?

In linea generale, le esperienze delle consorziate rientrano nel novero di quelle che è possibile valorizzare nella proposta progettuale, inserendole al punto B.1.6 del Modello B.

Occorre, tuttavia, distinguere, in analogia con quanto disposto all'art. 45 del d.lgs 50/2016, tra: consorzi ordinari, stabili e costituenti.

Nel caso dei consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere *b) e c)*, del D.Lgs. n. 50/2016, potranno essere valorizzate nella proposta progettuale le esperienze maturate dai consorziati per i quali il Consorzio ha partecipato.

Nel caso dei Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituenti); di cui all'art. 45 comma 2 lett. *e)* si potranno valorizzare le esperienze di tutti i consorziati.

Oggetto (art.5)

5. Con riferimento all'art. 5.2 che identifica la "assistenza erogata a soggetti che evidenziano specifiche situazioni di vulnerabilità nella gestione delle procedure relative alla domande di ingresso per ricongiungimento, ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003" si chiede di chiarire a quale tipo di situazione di vulnerabilità l'Avviso faccia riferimento.

Premessa l'impossibilità di fornire un elenco esaustivo delle diverse forme di vulnerabilità cui fa riferimento l'Avviso, l'Autorità Delegata ritiene riconducibili a tale fattispecie tutte quelle situazioni oggettive o soggettive di difficoltà che ostacolano la gestione autonoma delle procedure ed adempimenti legate alla richiesta di visto da parte dei destinatari. A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, citiamo fra i possibili casi:

- Minori privi di un adeguato supporto adulto nel paese di origine
- Destinatari in situazione di analfabetismo o semianalfabetismo
- Persone con ridotte capacità motorie
- Destinatari in situazione di disagio mentale
- Persone in situazione di povertà o deprivazione culturale

Resta inteso che sarà il Soggetto Proponente a dover fornire gli elementi a supporto della attuazione di tale tipologia di prestazioni con riferimento ai singoli destinatari.

6. Tra le attività ammissibili, l'art. 5.2 richiama sia la "attività di orientamento (linguistico e civico) pre-partenza, sia interventi di formazione linguistica e di educazione civica pre-partenza". A tale riguardo, si chiede di chiarire come l'Autorità Delegata interpreti le due diverse attività.

Le due tipologie di servizi hanno caratteristiche diverse poiché la formazione mira ad agire sul sistema delle competenze e degli apprendimenti dei destinatari, mentre l'orientamento si pone l'obiettivo di accrescere la consapevolezza degli stessi, mettendoli in condizione di agire autonomamente.

Al fine di esplicitare meglio la differenza riscontrabile tra i due diversi servizi, si riporta di seguito la definizione di "orientamento" fornita dal glossario ISFOL: *"L'orientamento può considerarsi come un'azione "globale" in grado di attivare e facilitare il processo di conoscenza del soggetto. Si tratta*

di un'azione con finalità maturativa che deve facilitare la capacità di auto-orientarsi attraverso una consulenza di processo volta a facilitare la conoscenza di sé, delle proprie rappresentazioni sul contesto occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, sulle strategie messe in atto per relazionarsi e intervenire con tali realtà al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, nonché elaborare o ri-elaborare un progetto di vita e di sostenere le scelte relative.

7. L'articolo 5.4 indica che il Soggetto proponente è tenuto a garantire l'efficace e tempestivo espletamento delle attività di monitoraggio e ad indicare un referente per lo svolgimento delle stesse. A tal riguardo si chiede di chiarire l'oggetto del monitoraggio (finanziario, qualitativo, di avanzamento lavori, ecc.).

In riferimento ai quesiti posti, si riporta in sintesi quanto indicato al capitolo 3" Monitoraggio e controllo delle attività progettuali" del Vademecum per l'attuazione dei progetti FAMI al quale si rinvia per ulteriori dettagli. *"Il sistema di gestione e controllo prevede lo svolgimento di un monitoraggio desk sul 100% dei progetti finanziati al fine di consentire all'AR/AD la raccolta delle necessarie informazioni per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma Nazionale.*

A tal fine, il Beneficiario Finale deve:

- obbligatoriamente dotarsi di un esperto di monitoraggio, con il compito di collezionare e verificare la correttezza dei dati di monitoraggio del progetto, (...);

- informare costantemente l'AR/AD in merito all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto, coerentemente con gli adempimenti in materia di controlli qualitativi e monitoraggio, previsti dai Regolamenti e dalla Convenzione di Sovvenzione;

Il Vademecum è disponibile sul portale FAMI, nella sezione Documenti di riferimento, al seguente link <https://fami.dlci.interno.it/fami>

8. Con riferimento all'art. 5.5 dell'Avviso, ed in particolare all'esigenza che le proposte progettuali mettano "in evidenza le soluzioni e le modalità adottate per assicurare che le attività programmate si integrino in maniera complementare con i servizi erogati ai cittadini a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione dopo il loro ingresso in Italia", si chiede se l'Autorità Delegata intenda rendere formalmente complementari le attività pre-partenza organizzate dal Soggetto Proponente con quanto previsto dal DPR N. 179/2011 con riferimento all'Accordo di Integrazione, attraverso il riconoscimento ufficiale di un numero di crediti previsti nell'ambito dell'Accordo di Integrazione.

L'Autorità Delegata non ha previsto formalmente il riconoscimento ufficiale dei crediti.

9. L'Art. 5.9 indica che "tutti gli strumenti ed i materiali prodotti, ivi inclusi i relativi codici sorgente nel caso di prodotti informatici, una volta rilasciati saranno di proprietà esclusiva dell'Autorità Delegata." A tale riguardo si chiede se e in quale misura il Soggetto Proponente sia autorizzato a inserire il proprio logo, vedersi riconosciuta la proprietà intellettuale, utilizzare, diffondere, modificare e aggiornare i materiali/prodotti realizzati (in maniera autonoma, ovvero previa autorizzazione scritta dell'Autorità Delegata).

In riferimento ai quesiti posti, si rimanda a quanto indicato nei Regolamenti delegati (UE) n. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni.

Si ribadisce quanto indicato all'Art. 5.9 in merito alla proprietà esclusiva dell'Autorità Delegata di tutti gli strumenti e materiali prodotti nell'ambito della proposta progettuale ammessa a finanziamento. Tutti gli aspetti riguardanti la proprietà e l'uso dei risultati verranno disciplinati puntualmente nell'ambito della Convenzione di Sovvenzione.

10. In che modo le attività previste dall'art. 5.2 saranno valutate nello svolgimento del progetto, sia dal punto di vista di risultato, sia per gli aspetti amministrativo-contabili?

Con riferimento al quesito posto, si ripropone in sintesi quanto più dettagliatamente indicato nel Vademecum per l'attuazione dei progetti FAMI.

Il sistema di gestione e controllo prevede lo svolgimento di un monitoraggio desk sul 100% dei progetti finanziati al fine di consentire all'AR/AD la raccolta delle informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione del Programma Nazionale. A tal fine, con cadenza trimestrale il Beneficiario deve trasmettere scheda di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale. In sede di sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione verranno stabiliti termini e modalità di redazione di interim e final assessment quali-quantitativo relativamente ai risultati raggiunti e alla performance del progetto, in merito agli indicatori, alle attività e alla spesa raggiunta.

Infine, sono previste attività di controllo on desk e in loco delle attività progettuali da parte dell'AD durante tutto il ciclo di vita del progetto stesso, come previsto dal Regolamento delegato (UE) 1042/2014.

Destinatari (art.6)

11. Con riferimento all'art. 6.1 dell'Avviso, quali sono i requisiti soggetti e oggettivi richiesti per qualificare i destinatari finali della proposta progettuale.

I potenziali destinatari della proposta progettuale sono i soggetti per cui è stato richiesto il nulla osta all'ingresso. La verifica della sussistenza dei requisiti rispetto ai destinatari è in capo al Soggetto Proponente, che se ne assume la piena responsabilità.

12. Nel caso in cui la mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo ai familiari coinvolti venga accertata dalle autorità competenti in una fase successiva alla "richiesta di nulla osta all'ingresso", ciò comporta l'impossibilità di includere il cittadino del Paese terzo fra i "destinatari" ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso?

In riferimento al quesito posto, si rappresenta che il percorso di formazione pre-partenza si interrompe al momento di avvenuta comunicazione del diniego del nulla-osta all'ingresso.

L'art. 17.6 recita che *"qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti in termini di numero di destinatari da raggiungere, l'Autorità delegata si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali"*. Pertanto, l'applicazione di detto articolo verrà valutata caso per caso dall'Autorità delegata.

13. L’Autorità delegata intenda rendere obbligatoria l’adesione alle attività di formazione pre-partenza da parte dei destinatari finali ai fini del rilascio del nulla-osta per motivi familiari?

L’Autorità delegata non ha previsto l’adesione obbligatoria alle attività di formazione pre-partenza.

14. Laddove il cittadino straniero svolga solo una parte delle 10 ore di attività in presenza di un operatore del Soggetto proponente per cause non dipendenti da quest’ultimo, può essere comunque incluso tra i destinatari? E’ possibile ricomprendere tra le attività in presenza anche gli strumenti di presenza virtuale, quali ad esempio live chat, assistenza telefonica, assistenza online etc.?

Il completamento di almeno 10 ore di formazione in presenza “fisica” (non virtuale) di un operatore del Soggetto proponente è requisito necessario per l’inclusione tra i destinatari.

Piano finanziario e costi progettuali (Art. 9)

15. L’Art. 9.3 dell’Avviso prevede che il Soggetto proponente possa “concorrere con risorse proprie, e/o degli eventuali Partner, al cofinanziamento del progetto, apportando un contributo fino ad un massimo del 50% del costo del progetto stesso”. Tale cofinanziamento può intendersi anche in natura?

In riferimento al quesito posto, si riporta quanto indicato dall’Autorità responsabile nella FAQ 1.33 del 23 marzo 2016 *“Fermo restando che il cofinanziamento deve essere espresso in termini “monetari”, ossia deve essere indicata la quota monetaria che il soggetto proponente intende mettere a disposizione per il progetto, la quota di co-finanziamento può essere utilizzata e valorizzata indifferentemente per la copertura delle diverse spese di progetto, atteso che tali spese debbano necessariamente essere ammissibili secondo quanto indicato dal Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.*

Per le spese coperte dal cofinanziamento deve comunque essere presentata tutta la documentazione a sostegno della rendicontazione e qualora le stesse a seguito dei controlli sulla rendicontazione risultassero non ammissibili il taglio andrà a ridurre proporzionalmente anche il contributo comunitario e il contributo nazionale, non solo quello del beneficiario finale.”

Pertanto quanto richiesto non è accoglibile da parte dell’Autorità Delegata.

Criteri di valutazione dei progetti (Art. 13)

16. Al punto 3.9 dell’art. 13.1 si fa riferimento alle “Strutture organizzative e logistiche che il Soggetto Proponente si impegna a mettere a disposizione nei diversi Paesi per la realizzazione delle attività previste nell’intera durata del progetto” di seguito si legge che 0,5 punti sono “concessi per ogni Paese nel quale il Soggetto Proponente si impegna ad aprire una sede stabile”. A tal riguardo si chiede se il Soggetto proponente debba mettere a disposizione una sede ovvero aprire una sede stabile.

Si fa presente che verrà attribuito il punteggio previsto al punto 3.9 sia in caso di messa a disposizione di sedi esistenti, sia in caso di apertura di nuove sedi.